



Bruxelles, 2.3.2018
COM(2018) 85 final

2018/0040 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Le disposizioni del codice doganale dell'Unione¹ (in appresso "il codice") sono in vigore dal 1° maggio 2016. Uno dei principali obiettivi del codice è passare all'uso esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra le stesse autorità doganali, e porre fine alle procedure doganali su carta.

Il codice stabilisce che diverse procedure doganali andrebbero gestite mediante sistemi elettronici, indicando anche che i dettagli e la pianificazione di tali sistemi dovrebbero essere definiti in un programma di lavoro distinto. Il programma di lavoro del codice doganale dell'Unione² prevede la pianificazione di diciassette sistemi elettronici in tutto, sulla base del piano strategico pluriennale (MASP) per l'insieme dei progetti di informatizzazione doganale che viene elaborato e aggiornato periodicamente secondo una decisione del 2008³ del Parlamento europeo e del Consiglio. I sistemi possono essere suddivisi in due categorie:

- (a) quattordici sistemi transeuropei, alcuni dei quali prevedono componenti nazionali il cui sviluppo è affidato agli Stati membri;
- (b) tre sistemi nazionali che devono essere sviluppati o aggiornati esclusivamente dagli Stati membri.

L'articolo 278 del codice stabilisce che per le procedure doganali è possibile continuare ad utilizzare gli attuali sistemi elettronici e cartacei fino a quando tutti i nuovi sistemi elettronici previsti dal codice non saranno operativi. L'articolo fissa per la fine del 2020 al più tardi il termine entro cui l'applicazione di queste disposizioni transitorie deve cessare. In linea con tale scadenza, il programma di lavoro prevede una serie di tappe per il completamento dei lavori sui sistemi elettronici entro il 2020.

La Commissione e gli Stati membri sono sulla buona strada per portare a termine la maggior parte dei lavori sui sistemi elettronici nei tempi previsti. Nel 2017 tre dei diciassette sistemi sono stati attivati ed è stata completata una prima fase di un altro sistema, il tutto entro le date previste. In realtà quasi l'ottanta per cento del lavoro della Commissione sui sistemi transeuropei previsto dal programma di lavoro sarà completato entro la scadenza indicata. Tuttavia, le ultime fasi dello sviluppo di sistemi informatici spesso sono quelle che richiedono più tempo, per cui, anche se la maggior parte dei sistemi saranno completati entro il 2020, alcuni lo saranno soltanto parzialmente. L'attivazione di diciassette sistemi elettronici comporta numerose sfide sia per la Commissione che per gli Stati membri. Tra tali sfide, impossibili da prevedere al momento della fissazione della scadenza, figurano le seguenti:

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 56 del 10.10.2013, pag. 1).

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

³ Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

- Gli inevitabili ritardi nel completamento della progettazione dei sistemi elettronici. Quando era stato fissato il termine del 2020 si prevedeva che le norme integrative e di attuazione del codice doganale dell'Unione (il regolamento delegato⁴, il regolamento di esecuzione⁵ e il regolamento delegato transitorio⁶) sarebbero state adottate subito dopo l'adozione del codice nel 2013, in modo che le disposizioni in esse contenute potessero essere prese in considerazione nello sviluppo dei sistemi informatici. Tuttavia, le discussioni su tali norme si sono protratte molto più a lungo del previsto e gli atti sono stati adottati nella loro forma definitiva solo a fine 2015/inizio 2016. Ciò ha comportato a sua volta un ritardo nell'elaborazione delle specifiche funzionali e tecniche di numerosi sistemi elettronici.
- L'enormità del lavoro di interconnessione di diciassette sistemi elettronici in tutta l'UE e la particolare complessità di alcuni di questi sistemi. Questi elementi sono emersi soltanto dopo l'avvio dei lavori sulle specifiche funzionali e tecniche dei sistemi. I lavori sulle specifiche hanno consentito alla Commissione e agli Stati membri di avere un quadro completo della situazione e di concludere che in alcuni casi è necessaria una revisione della data fissata per il completamento dei sistemi. Ciò vale in particolare per i sistemi elettronici, le cui specifiche saranno ultimate soltanto nel 2018.
- Difficoltà di armonizzazione dei dati. Dall'adozione del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione si sta inoltre procedendo a ritmo sostenuto verso l'armonizzazione dei dati forniti dagli operatori economici. Questo elemento è essenziale per assicurare l'interoperabilità dei diversi sistemi elettronici, un'applicazione armonizzata delle norme giuridiche e la collaborazione con altri servizi pubblici operanti alle frontiere. L'armonizzazione dei dati in linea con i modelli internazionali, come quello dell'Organizzazione mondiale delle dogane, garantisce anche migliori collegamenti con i sistemi informatici dei paesi terzi e quindi agevola in modo significativo il commercio. Tuttavia, questo lavoro implica un investimento molto più elevato del previsto in termini finanziari e di tempo per riprogrammare completamente alcuni dei sistemi elettronici esistenti.
- Sequenza degli interventi. Nel pianificare scadenze e costi realistici occorre rivolgere un'attenzione particolare all'impatto dei cambiamenti elettronici proposti sull'ecosistema doganale e commerciale. Poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi, è importante attivarli nel giusto ordine (sequenza), in modo da garantire il rispetto delle interdipendenze e da assicurare che i cambiamenti per le amministrazioni e gli operatori commerciali siano introdotti in modo strutturato e coerente.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 58 del 29.12.2015, pag. 1).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 58 del 29.12.2015, pag. 558).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

Per tutti questi motivi è apparso necessario prevedere una data successiva (al più tardi il 2025) per completare i lavori su alcuni dei sistemi. Questa scadenza potrà garantire la corretta attivazione entro il 2020 della maggior parte dei sistemi e la successiva attivazione, in opportuna sequenza, dei sistemi restanti entro il 2021 e il 2025. La metà dei sistemi la cui attivazione va rinviata esistono già e necessitano soltanto di un aggiornamento ai fini del codice doganale dell'Unione, mentre i restanti sistemi sono nuovi.

I sistemi da rinviare sono i seguenti:

- aggiornamenti per i quali la principale sfida tecnica è costituita dall'armonizzazione dei dati, vale a dire l'aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni (ICS), del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali);
- tre nuovi sistemi progettati per applicare elementi innovativi del codice, vale a dire lo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), la prova della posizione doganale delle merci dell'Unione e la gestione delle garanzie (GUM).

Il rinvio al 2025 del termine ultimo per l'attivazione di questi sistemi elettronici è in contrasto con il disposto dell'articolo 278 del codice, il quale consente l'uso di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai sistemi elettronici programmati soltanto fino al 2020. Pertanto, per i sistemi la cui attivazione sarà posticipata occorre prevedere una proroga del termine previsto dall'articolo 278. Inoltre, è necessario intervenire rapidamente per garantire la certezza giuridica; le imprese e le amministrazioni doganali potrebbero trovarsi in gravi difficoltà se, entro il 2020, alcuni dei sistemi elettronici non risultassero attivati e al tempo stesso la legge vietasse la possibilità di continuare ad usare in via transitoria soluzioni alternative.

Poiché gli Stati membri e le imprese necessitano in media di due anni per predisporre ciascun sistema elettronico, la Commissione è tenuta a fornire entro il 2018 la certezza circa la riprogrammazione di alcuni dei sistemi e la connessa estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie dopo il 2020 fino al 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica dell'articolo 278 del codice è coerente con il calendario di programmazione informatica del piano strategico pluriennale (MASP) e, su tale base, il programma di lavoro per il codice sarà aggiornato a breve mediante una nuova decisione di esecuzione della Commissione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 33 e dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (cooperazione doganale e politica commerciale comune).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE. • **Proporzionalità**

La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche rispetto all'atto legislativo che intende modificare; essa modifica un'unica disposizione di tale atto legislativo e proroga il termine per il ricorso a misure transitorie in merito ad un numero limitato di procedure

doganali, affinché possa essere meglio garantita una scelta politica esistente (graduale passaggio a un ambiente elettronico). Poiché il codice è un atto giuridico dell'Unione, può essere modificato soltanto da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente in questo settore.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Per affrontare il suddetto problema, la Commissione propone di modificare l'articolo 278 del codice per far sì che le disposizioni transitorie per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali (vale a dire gli attuali sistemi elettronici e cartacei) possano continuare ad essere utilizzate dopo il 2020 per le procedure doganali interessate dai sistemi elettronici non attivati entro il 2020.

La modifica proposta mantiene il termine del 2020 previsto dall'articolo 278, ma al tempo stesso prevede una proroga al 2025 per le procedure doganali interessate dai suddetti sistemi elettronici che non saranno operativi entro il 2020.

3. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha ampiamente consultato gli Stati membri e ascoltato le preoccupazioni da loro espresse circa la necessità di un calendario più realistico per lo sviluppo dei sistemi elettronici del codice doganale dell'Unione e l'esigenza correlata di mantenere l'applicabilità delle disposizioni transitorie per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali oltre l'attuale termine del 2020. Oltre a condurre alcune consultazioni scritte e bilaterali, la Commissione ha discusso le questioni in dettaglio con gli Stati membri in occasione di incontri tenutisi il 31 marzo 2017 e il 29-30 giugno 2017. La Commissione ha inoltre inviato agli Stati membri un questionario dettagliato per ottenere informazioni sulle loro preferenze in merito agli eventuali sistemi da prorogare. Il nuovo termine proposto e il nuovo calendario per i sistemi elettronici tengono conto delle risposte al questionario fornite dagli Stati membri.

La Commissione ha anche consultato gli operatori commerciali nel forum del gruppo di esperti che riunisce i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria, il [Trade Contact Group](#), in occasione delle riunioni plenarie del 27 aprile 2017 e del 12 luglio 2017. Le imprese hanno bisogno di un calendario realistico e convengono che per i sistemi elettronici che saranno pronti dopo il 2020 occorre prorogare il termine per il ricorso alle disposizioni transitorie per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali.

Valutazione d'impatto

La presente iniziativa non richiede una valutazione d'impatto poiché non comporta una scelta strategica. Si limita a proporre l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie già previste nel codice doganale dell'Unione per un ulteriore periodo di tempo. Tale estensione garantirà di fatto un'attuazione più agevole della scelta strategica prevista dal codice, consentendo di passare gradualmente a un uso esclusivo dei sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra le stesse autorità doganali, e di porre fine alle procedure doganali su carta.

La Commissione ha adottato una relazione⁷ sull'attuazione e l'impatto ad oggi del codice doganale dell'Unione, compresi i relativi sistemi elettronici, che fornisce ulteriori dettagli sulle cause del ritardo registrato nell'attivazione di alcuni sistemi elettronici.

Efficienza normativa e semplificazione

Il codice punta a garantire il passaggio ad un ambiente interamente informatizzato per tutte le procedure doganali, al fine di assicurare un quadro per le dogane dell'UE che sia adeguato alle realtà commerciali attuali e quindi di migliorare la competitività delle imprese europee e tutelare meglio gli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, nonché la sicurezza e la protezione dei consumatori dell'UE. Tuttavia, il termine per attivare l'insieme dei diciassette sistemi elettronici previsti entro il 2020 mette sotto pressione tutte le parti coinvolte: Stati membri, Commissione e imprese. La proroga proposta per un numero limitato di sistemi consentirà di concentrarsi sull'attivazione degli altri sistemi entro il 2020. Inoltre, la presente modifica del quadro giuridico potrebbe prevedere la possibilità di continuare ad applicare in via transitoria dopo il 2020 le disposizioni esistenti per le questioni doganali gestite con i sistemi la cui attivazione sarà posticipata. Di fatto, le disposizioni esistenti prevedono già, in alcuni casi, l'impiego di sistemi elettronici per i quali il codice dispone semplicemente un aggiornamento. Pertanto, la proroga del termine per l'attivazione di alcuni sistemi informatici non comprometterà il conseguimento degli obiettivi del codice doganale dell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La possibilità di utilizzare mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali nel caso di alcuni dei sistemi elettronici previsti dal codice non ha incidenza sul bilancio nel breve termine. Prevedendo una rete di sicurezza giuridica per il numero limitato di sistemi elettronici che saranno attivati dopo il 2020, la presente iniziativa consentirà di concentrarsi nei prossimi due anni sull'esigenza di garantire che la maggior parte dei sistemi siano attivati entro il termine del 2020. Essa contribuisce pertanto al conseguimento degli obiettivi del codice doganale dell'Unione, tra cui quello di garantire meglio la tutela delle risorse finanziarie dell'UE.

Per far sì che la messa a punto dei sistemi elettronici nell'ambito del codice doganale dell'Unione possa continuare fino al 2025, per il periodo successivo al 2020 serviranno risorse nell'ambito della prossima generazione di programmi dell'UE per il finanziamento delle dogane.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nel 2021 la Commissione effettuerà una valutazione intermedia del quadro giuridico del codice doganale dell'Unione e dei sistemi elettronici attivati entro tale data. Essa avvierà un più ampio controllo dell'adeguatezza dopo il 2025, quando tutti i sistemi elettronici saranno operativi, in modo da determinare se nel codice vi siano lacune o errori ai quali ovviare con una proposta di modifica più estesa.

⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del codice doganale dell'Unione e sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 284 dello stesso [COM (2018)39].

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In linea con l'approccio legislativo usato per l'attuale formulazione dell'articolo 278 e per il codice nel suo complesso, la Commissione propone di non indicare nell'articolo 278 modificato i sistemi elettronici di cui è posticipata l'attivazione. Viceversa la modifica farà riferimento ai gruppi di disposizioni legislative che i sistemi elettronici in questione sono volti ad applicare, nel modo seguente:

- il sistema di gestione delle garanzie (GUM) è indicato come il sistema elettronico volto ad applicare gli articoli da 89 a 98 del codice (garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente);
- il sistema di controllo delle importazioni (ICS) è indicato come il sistema elettronico volto ad applicare gli articoli da 127 a 130 del codice (dichiarazione sommaria di entrata);
- il sistema relativo alla prova della posizione doganale delle merci dell'Unione è indicato come il sistema elettronico volto ad applicare gli articoli da 153 a 155 del codice (posizione doganale delle merci);
- il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) è indicato come il sistema elettronico volto ad applicare l'articolo 179 del codice;
- il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) è indicato come il sistema elettronico volto ad applicare l'articolo 210, lettera a), l'articolo 215, paragrafo 2), gli articoli da 226 a 230 e gli articoli da 233 a 234 del codice (transito);
- il sistema automatizzato di esportazione (AES) e il potenziamento del sistema nazionale per le esportazioni (comprendente anche la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali) sono indicati come i sistemi elettronici volti ad applicare l'articolo 210, paragrafo d), l'articolo 215, paragrafo 1, gli articoli 263, 264 e 267, gli articoli da 269 a 272 e gli articoli 274 e 275 del codice (applicabili alle merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione).

Il sistema automatizzato di esportazione (AES) è altresì inteso ad applicare lo sdoganamento centralizzato per l'esportazione (articolo 179 del codice); tuttavia, poiché lo sdoganamento centralizzato (ICC) e l'AES sono entrambi destinati ad essere attivati dopo il 2020, non è necessario menzionare espressamente il collegamento tra l'articolo 179 e l'AES nel nuovo paragrafo che si propone di aggiungere all'articolo 278 del codice.

Se approvato, il testo modificato consentirà un'agevole transizione dagli attuali sistemi, basati principalmente su supporto cartaceo, al nuovo ambiente elettronico previsto dal codice. Le disposizioni transitorie per ciascuno dei sistemi elettronici in fase di sviluppo, che dovrebbero quindi continuare ad applicarsi nel caso dei sistemi la cui attivazione sarà posticipata, sono definite in dettaglio nel regolamento delegato transitorio del codice doganale dell'Unione. La modifica dell'articolo 278 del codice nel senso sopra descritto comporterebbe come conseguenza giuridica l'applicazione per un periodo di tempo più lungo di alcune di queste misure transitorie, di cui le principali sono:

- il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata, il regime di transito e il controllo delle esportazioni continuerebbero a basarsi sulle versioni esistenti dell'ICS, dell'NCTS e del sistema di controllo delle esportazioni;
- il modulo cartaceo T2L continuerebbe ad essere vistato dalle autorità doganali come prova della posizione doganale delle merci dell'Unione;

- l'allegato 9 del regolamento delegato transitorio, anziché l'allegato B del regolamento delegato, fisserebbe i requisiti applicabili in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche nei suddetti sistemi informatici che saranno attivati dopo il 2020;
- i regimi di transito dell'Unione esistenti basati sull'utilizzo di supporti cartacei per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o per via marittima continuerebbero ad applicarsi;
- i documenti cartacei potrebbero continuare ad essere utilizzati per notificare l'uscita delle merci dal territorio doganale;
- sebbene gli Stati membri coinvolti nell'autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato siano tenuti a collaborare, essi avrebbero comunque la facoltà di rifiutare un'autorizzazione se la sua concessione comporterebbe un onere amministrativo eccessivo;
- gli Stati membri dovrebbero scambiarsi per e-mail le informazioni sulle garanzie usate per scopi diversi dal transito e conservarle nei rispettivi sistemi nazionali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione⁸ (in appresso "il codice"), tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.
- (2) Tuttavia, il codice consente l'utilizzo di mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici per un periodo transitorio, qualora i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano ancora operativi, ma soltanto fino al 31 dicembre 2020.
- (3) Conformemente al codice, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali, mentre la Commissione è tenuta ad elaborare un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
- (4) Il programma di lavoro è stato stabilito dalla Commissione con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578⁹. Esso contiene un elenco di diciassette sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l'applicazione del codice, unicamente dagli Stati membri (nel caso di sistemi che saranno gestiti a livello nazionale - "sistemi nazionali") oppure dagli Stati membri in stretta collaborazione con la Commissione (nel caso dei sistemi a livello di Unione, alcuni dei quali sono costituiti sia da componenti dell'Unione che da componenti nazionali - "sistemi transeuropei").

⁸ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

- (5) Il programma di lavoro stabilisce il calendario per l'attuazione di tali sistemi nazionali e transeuropei.
- (6) La messa a punto di tutti i sistemi elettronici necessari entro il 2020 comporta numerose sfide sia per la Commissione che per gli Stati membri. In primo luogo, in alcuni casi, l'armonizzazione dei dati sulla base di modelli accettati a livello internazionale, come previsto dal codice, esige una riprogrammazione totale degli attuali sistemi elettronici e investimenti, sia in termini finanziari che di tempo, superiori a quelli previsti al momento dell'adozione del codice. In secondo luogo, poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi, è importante attivarli nel giusto ordine. Ritardi nello sviluppo di un sistema comportano quindi inevitabilmente ritardi nello sviluppo degli altri sistemi. In terzo luogo, il codice (che fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per l'applicazione delle misure transitorie) è stato adottato nel 2013, mentre le norme integrative e di attuazione dello stesso, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹⁰, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹¹ e il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione¹², sono state adottate nel 2015 e nel 2016. Le discussioni su tali norme si sono protratte molto più a lungo del previsto causando un ritardo nella definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie per la messa a punto dei sistemi elettronici.
- (7) È risultato evidente che, benché la maggior parte dei sistemi saranno attivati entro il 2020, altri potranno essere soltanto parzialmente completati entro tale data.
- (8) La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e gli operatori economici, propone pertanto che i lavori possano proseguire dopo il 31 dicembre 2020 su due gruppi di sistemi. Un primo gruppo costituito da sistemi elettronici esistenti che devono essere aggiornati per tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nei sistemi. Questo gruppo è costituito da tre sistemi transeuropei (il sistema che gestisce le dichiarazioni sommarie di entrata, il sistema che si occupa del transito esterno e interno e il sistema che gestisce le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione) e dal sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali). Il secondo gruppo è costituito da tre nuovi sistemi elettronici transeuropei (i sistemi riguardanti le garanzie per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, la posizione doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato). La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha predisposto un calendario dettagliato per consentire l'attivazione di tali sistemi entro la fine del 2025.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

¹² Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

- (9) In linea con la nuova programmazione per lo sviluppo dei sistemi elettronici, il periodo previsto dal codice, durante il quale i mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice possono essere utilizzati su base transitoria, dovrebbe essere prorogato fino al 2025 per quanto riguarda questi due gruppi di sistemi elettronici.
- (10) Per quanto riguarda gli altri sistemi da mettere a punto ai fini dell'applicazione del codice, il termine ultimo generale del 31 dicembre 2020 per l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice dovrebbe continuare ad applicarsi.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il codice,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

- (1) L'articolo 278 è sostituito dal seguente:

"Articolo 278

Misure transitorie

1. Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 non sono ancora operativi.
 2. Mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2025, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:
 - (a) le disposizioni sulle garanzie per un'obbligazione doganale potenziale o esistente di cui agli articoli da 89 a 98;
 - (b) le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata di cui agli articoli da 127 a 130;
 - (c) le disposizioni sulla posizione doganale delle merci di cui agli articoli da 153 a 155;
 - (d) le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179;
 - (e) le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, agli articoli da 226 a 230 e agli articoli da 233 a 234;
 - (f) le disposizioni sulle merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 210, lettera d), all'articolo 215, paragrafo 1, agli articoli da 263 a 264, all'articolo 267, gli articoli da 269 a 272 e agli articoli da 274 a 275.
- (2) All'articolo 279, i termini "nella situazione di cui" sono sostituiti dai termini "nelle situazioni di cui".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente